

**CITTA' DI MANIAGO
PROVINCIA DI PORDENONE**

**Regolamento comunale per il funzionamento del servizio integrato dei
nidi d'infanzia**

Adottato con deliberazione consiliare n. 52 del 30 maggio 2008



F.to MAMMOLA Angelina

utenti (già frequentanti ed ammessi per la prima volta) e delle risorse umane disponibili, nel contesto del piano organizzativo annuale del servizio nido, da adottarsi con provvedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa di regola entro il mese di agosto sulla base dell'indirizzo espresso dalla Giunta e nel rispetto dei vincoli fissati dal contratto regionale di lavoro per il comparto enti locali. I programmi annuali delle attività educative e didattiche dei singoli nidi sono formulati ed attuati in coerenza con l'anzidetto piano organizzativo annuale.

Per ragioni di stabilità organizzativa e regolarità nell'erogazione del servizio, il passaggio, durante l'anno di permanenza del bambino al nido, ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella frequentata, sarà consentito all'utente che ne faccia richiesta solo per gravi e giustificati motivi da documentare adeguatamente. La predetta limitazione non opera nel periodo iniziale di inserimento del bambino nell'ambiente del nido.

Articolo 11 Frequenza.

Gli inserimenti a inizio anno scolastico non possono protrarsi di norma oltre il mese di settembre. Dopo la comunicazione di accettazione del posto al nido di infanzia la famiglia, in accordo con il gruppo di operatori della struttura di appartenenza, fissa la data di inizio dell'inserimento del bambino. A decorrere da tale data il bambino viene considerato frequentante a tutti gli effetti.

L'assenza del bambino dal nido d'infanzia dovrà essere giustificata dai genitori.

La mancata frequenza non giustificata protratta per più di dieci giorni lavorativi consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con il bambino avente diritto secondo graduatoria.

Analogo provvedimento verrà adottato in caso di frequenza non superiore a cinque giorni complessivi su un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi.

I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dalle locali autorità sanitarie e dallo stesso Comune in materia di sospensione temporanea della frequenza e di riammissione al nido del minore in occasione di malattie di quest'ultimo, con particolare riferimento a quelle a carattere infettivo o contagioso.

I bambini frequentanti che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno di attività.

Articolo 12 Retta.

Le famiglie degli utenti partecipano alle spese di funzionamento dei servizi di nido d'infanzia mediante il pagamento di una tariffa in quote mensili il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

Il nido d'infanzia è un ambiente educativo intenzionale che esige scelte consapevoli in merito all'organizzazione del servizio e alla definizione dei percorsi educativi da proporre ai bambini. Tali scelte sono contenute nel progetto pedagogico-organizzativo del servizio integrato dei nidi d'infanzia che si esplicita attraverso:

- il documento di programmazione educativa ed organizzativa del servizio;
- il progetto dell'offerta educativa di ciascun nido d'infanzia.

Il documento di programmazione si riferisce al complesso dei servizi di nido erogati dal Comune (compresi i nidi convenzionati), fissa le linee guida per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e per la progettazione e realizzazione delle attività educative e didattiche in ciascun anno di attività ed è elaborato in coerenza con i vincoli definiti nel piano organizzativo annuale del servizio adottato con provvedimento del responsabile di Posizione Organizzativa entro il mese di agosto nell'osservanza:

- delle linee di indirizzo contenute nella relazione previsionale e programmatica relativa al medesimo anno;
- delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, compreso il presente regolamento e la Carta dei Servizi;
- degli eventuali vincoli fissati dal contratto regionale di lavoro del comparto enti locali (con esclusivo riferimento ai nidi d'infanzia gestiti da personale comunale).

Il progetto dell'offerta educativa individua i contenuti specifici del progetto educativo e didattico di ciascun nido nell'anno di attività e mira all'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico e integrato delle potenzialità del bambino, prevedendo un costante adeguamento delle attività ai ritmi di crescita e di maturazione dei singoli bambini e individuando ed organizzando le occasioni/opportunità e gli strumenti più adatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I documenti di cui al presente articolo sono ritenuti indispensabili al fine di garantire:

- il pieno coinvolgimento degli operatori e delle famiglie nelle attività di programmazione dei servizi e nelle relative scelte organizzative, educative e didattiche;
- la migliore qualificazione possibile dei programmi di attività;
- la trasparenza dei rapporti con le famiglie fruitrici del servizio;
- la documentazione, anno dopo anno, dei percorsi compiuti dal servizio dei nidi d'infanzia del Comune e dai singoli nidi e, quindi, la costruzione della memoria storica del servizio stesso;
- la messa in rete dei servizi (rete dei nidi comunali, rete dei nidi convenzionati, rete dei nidi comunali e convenzionati, accordi di collaborazione educativa tra le suddette reti e la rete dei nidi privati, ecc.);
- la costante costruzione dell'identità del singolo nido d'infanzia unita alla costante ricerca di un rapporto di cooperazione attiva fra le diverse identità dei nidi in modo che le stesse diversità costituiscano una ricchezza per il servizio nel suo complesso.

Articolo 15

Articolo 18

Compiti specifici del personale educativo.

Compatibilmente alle previsioni normative contenute nella normativa contrattuale, gli operatori del nido d'infanzia svolgono i compiti specificati nei successivi commi.

Al coordinatore – responsabile sono assegnati i seguenti compiti:

- sovrintendere, nell'osservanza degli indirizzi dell'Amministrazione comunale e delle direttive del Responsabile di Posizione organizzativa comunale competente, all'organizzazione ed all'erogazione del servizio nella struttura a cui è preposto;
- sovrintendere a tutte le attività di cura ed educazione dei bambini nel nido, con costante attenzione al perseguimento degli obiettivi dell'armonico sviluppo psico-fisico e della socializzazione dei bambini frequentanti, nonché dell'integrazione dell'azione educativa delle rispettive famiglie, avvalendosi della consulenza ed assistenza dei servizi specialistici disponibili nel nido, nel servizio di appartenenza o nell'Amministrazione Comunale;
- sovrintendere alle attività del personale del nido preposto alle funzioni educative e di cura ed ai servizi ausiliari, fermo restando che il personale di cucina, con riferimento al processo di produzione e distribuzione dei pasti ed all'osservanza delle procedure di autocontrollo igienico, risponde del suo operato esclusivamente al competente servizio di ristorazione scolastica;
- coordinare le attività di programmazione educativa e didattica provvedendo alla formulazione, con il concorso di tutto il personale del nido, del progetto dell'offerta educativa ed all'attuazione di quest'ultimo durante l'anno di attività;
- esercitare un'azione di raccordo con l'ente gestore per gli aspetti amministrativi ed organizzativi generali del servizio reso all'utenza del nido, al fine di assicurare il buon funzionamento sia in relazione alla qualità dell'intervento educativo, sia in relazione ai criteri dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza;
- curare il buon andamento delle seguenti attività:
 - organizzazione e funzionamento del "collettivo del nido";
 - organizzazione delle attività di documentazione, verifica e valutazione interne al nido;
 - gestione delle relazioni del personale educativo assegnato al nido con le famiglie e con i servizi specialistici;
 - organizzazione delle attività di verifica del livello di condivisione tra gli operatori del progetto educativo, delle regole del servizio e dell'idea di bambino;
 - promozione di un'efficace integrazione delle diverse professionalità presenti nel nido rispetto al progetto educativo e ai piani di attività;
 - coordinare lo svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale della struttura a cui è preposto;
 - svolgere attività di informazione sul servizio erogato nella struttura sia in favore dell'utenza interessata alla fruizione del servizio in visita presso il

- è responsabile della funzionalità delle apparecchiature e degli arredi di cucina;
- è responsabile del controllo delle merci in arrivo e del loro corretto immagazzinamento e conservazione;
- provvede alla preparazione dei pasti, secondo i menu' e coordina le operazioni di porzionatura e distribuzione dei pasti;
- coordina le operazioni di pulizia.

Compiti del restante personale addetto ai servizi generali:

- curare la corretta applicazione delle procedure volte al mantenimento dell'ordine e dell'igiene dei locali, dei materiali in dotazione al nido e del guardaroba e del buon andamento delle attività di stireria, lavanderia e confezionamento di semplici articoli di teleria, ove presenti;
- svolgere mansioni ausiliarie relative al processo di produzione e distribuzione dei pasti (qualora operi nelle cucine) con particolare riferimento a quelle inerenti allo scodellamento e alla pulizia dei locali, arredi ed attrezzature;
- collaborare con il personale educatore nell'attuazione dei progetti e delle attività educative e didattiche entro i limiti delle competenze specifiche proprie di ciascuna delle figure professionali incluse nell'ambito dei servizi generali.

L'Amministrazione comunale si riserva, valutata l'economicità di gestione, di gestire una parte dei servizi generali mediante affidamento degli stessi a imprese specializzate idonee a garantirne l'espletamento secondo gli standard di qualità definiti dall'Amministrazione.

Articolo 20

Esperienze di aggiornamento e corsi di formazione.

L'Amministrazione comunale, in armonia con la vigente normativa, dispone annualmente la partecipazione del personale ad esperienze di aggiornamento ed ai corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento promossi e/o organizzati dal Comune stesso, dalla Regione o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 21

Alimentazione.

Il momento del pasto assume importante valenza educativa.

Il menù adottato dai nidi è approvato dalla locale azienda per i servizi sanitari. Esso è strutturato in modo da garantire ai bambini ed alle bambine un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie.

Articolo 24 Assemblea dei genitori.

L'assemblea dei genitori di ciascun nido è convocata all'inizio dell'anno scolastico ad iniziativa del coordinatore del nido, per l'illustrazione dei programmi e dell'attività del nido, per la nomina dei genitori a membri della Commissione Nidi e per l'esame degli indirizzi organizzativi e pedagogici che saranno seguiti nell'organizzazione del servizio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta dell'Amministrazione, del Presidente della Commissione Nidi, del coordinatore di nido ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori del nido.

L'Assemblea può formulare, a maggioranza dei presenti, proposte che la Commissione Nidi è tenuta ad esaminare.

L'Assemblea si svolge presso il Nido, è presieduta dal Presidente della Commissione Nidi o da altro componente della stessa da lui delegato per l'occasione, assistito dal coordinatore del Nido con funzioni di segretario e sarà convocata mediante avviso da affiggersi all'albo del nido.

Di ogni adunanza sarà redatto apposito verbale da inviarsi al competente servizio.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea entrambi i genitori o chi ne fa le veci, con diritto di un solo voto per ogni nucleo familiare.

Articolo 25. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. n. 20/2005 e nei regolamenti attuativi della stessa.

Sono abrogati tutti gli atti precedenti aventi natura regolamentare che siano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 26 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.